



CORTE DI APPELLO DI ANCONA

PRESIDENZA

Via Carducci n. 3 -ANCONA – Tel. 071 506 2418

Prot. N. _____

Ancona, 05/12/2022

OGGETTO: Tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti triennio 2020-2022
Corte di Appello di Ancona
D.P. 81/2022 Decreto di variazione tabellare relativo alla Sezione Lavoro.

AL SIG. PRESIDENTE DI SEZIONE ED AI SIGG. CONSIGLIERI
DELLA SEZIONE LAVORO

AL SIG. PROCURATORE GENERALE

AL SIG. DIRETTORE RESPONSABILE DELLA CANCELLERIA
LAVORO
DOTT.SSA DANIELA DIOMEDI

SEDE

AI SIGG. PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI
AVVOCATI DEL DISTRETTO

LORO SEDI

Si comunica che è stato depositato il provvedimento di variazione tabellare in oggetto indicato che si allega presente.

D'ordine del Presidente della Corte
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Lucia Ferranti



Corte di Appello di Ancona

- Presidenza -

DECRETO DI VARIAZIONE TABELLARE **(Sezione Lavoro e Previdenza)**

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

- vista la proposta di variazione tabellare depositata il 22 settembre 2022 dal Presidente della Sezione Lavoro e Previdenza, d'intesa con tutti i Magistrati della Sezione (v. all. 1), il cui contenuto deve intendersi qui richiamato;

- rilevato che l'attuale tabella di organizzazione della Corte di appello di Ancona per il triennio 2020-2022 (approvata con Delibera n. 2280/2022 in data 8 luglio 2022 del CSM, con alcune prescrizioni, cui si è prestato ossequio con DP di questa Presidenza n. 68/2022 in data 29 settembre 2022), prevede che le udienze della Sezione Lavoro si tengano ordinariamente il giovedì di ogni settimana alle ore 9,30, con la previsione aggiuntiva che le controversie regolate dal comma 60 dell'art. 1 della Legge n. 92/2012 (c.d. Rito Fornero) siano trattate il primo o il terzo martedì (secondo il flusso degli affari) alle ore 11,00;

- osservato che le modifiche proposte determinano una mera redistribuzione organizzativa del carico di lavoro complessivo e meritano di essere condivise, avuto riguardo all'obiettivo perseguito di meglio razionalizzare nell'arco del mese la cadenza delle udienze, fissando udienze dedicate per la trattazione delle varie materie di competenza della Sezione Lavoro e Previdenza (controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria; in materia di lavoro privato; in materia di locazioni e Sezione agraria; cause regolate dal comma 60 dell'art. 1 della Legge n. 92/2012 e giudizi di rinvio provenienti dalla Cassazione; controversie in materia di pubblico impiego);

- ritenuto, in particolare, che in base a quanto sostenuto dal CSM (v. Delibera in data 17 maggio 2012), la riserva obbligatoria di particolari giorni di udienza per la trattazione delle controversie del c.d. Rito Fornero può parimenti assolvere alla finalità perseguita dal legislatore, se interpretata nel senso che debba essere assicurata una priorità di trattazione alle cause di licenziamento con tutela reintegratoria ex art.18 Legge n. 300/1970; cosa che può ritenersi rispettata prevedendo in anticipo che in alcune udienze siano lasciati spazi adeguati per la trattazione delle cause di licenziamento, senza che si debba necessariamente imporre al giudice di tenere delle udienze aggiuntive e dedicate esclusivamente ai licenziamenti rispetto a quelle già fissate per la trattazione delle cause ordinarie;

- considerato pertanto che per il futuro, anziché prevedere un'apposita udienza aggiuntiva per la trattazione delle controversie regolate dal comma 60 dell'art. 1 della Legge n. 92/2012, le stesse potranno esser trattate, con corsia preferenziale, nelle ordinarie udienze del giovedì, nel rispetto delle esigenze di celerità proprie della materia dei licenziamenti (il terzo giovedì del mese, a mesi alterni, e, qualora ciò non dovesse rivelarsi sufficiente in relazione ai flussi in entrata, tenuto conto del fatto che l'udienza va comunque fissata entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, riservando un'apposita fascia oraria negli altri giovedì, in tal modo ottemperando a quanto prevede il comma 65 dell'art. 1 Legge n.92/2012), unitamente ai giudizi di rinvio provenienti dalla Cassazione, concentrando così in un'area comune tutte le controversie portatrici di specifiche esigenze di celerità, per l'importanza della materia da trattare e per la necessaria rapidità della decisione;

- rilevato, per altro verso, che risponde a criteri di miglior organizzazione concentrare in un'unica udienza mensile le controversie del contenzioso civile ordinario assegnate alla Sezione lavoro (cause in materia di locazione e cause in materia agraria), il terzo giovedì del mese, con cadenza bimestrale, alternandola con un'udienza ordinaria in materia di lavoro;

- ritenuto opportuno unificare l'orario di inizio di tutte le udienze (attualmente stabilito alle 11.00 per le cause da trattare con il c.d. Rito Fornero ed alle 9.30 per tutte le altre), fissandolo alle ore 10.00;

- considerato, al contempo, rispondente ad una organizzazione più funzionale per l'attività dei magistrati, oltre che per l'utenza qualificata, le parti e la cancelleria, stabilire delle fasce orarie di udienza, per le ipotesi, da ritenersi oramai residuali, in cui l'udienza debba celebrarsi "in presenza" (atteso che la c.d. Riforma Cartabia - D. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, "Attuazione della L. 206/2011 recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile", in G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022 - ha codificato, a far data dal 1 gennaio 2023, la possibilità che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte, a mente degli artt. 127, comma 3°, c.p.c. e 127-bis e 127-ter c.p.c.); a tal fine adottando uno schema con tre fasce, con la prima che dia precedenza alle istanze di inibitoria e/o cautelari (solitamente definibili in modo più spedito), la seconda, intermedia, destinata alle udienze di discussione nel merito degli appelli, ed un'ultima, la terza, riservata agli eventuali procedimenti da trattare con il c.d. Rito Fornero (qualora l'udienza del terzo giovedì del mese si riveli insufficiente), i processi di competenza della Sezione Agraria (in cui il Collegio è a composizione integrata) ed i procedimenti in cui debbano svolgersi attività istruttorie (che di solito determinano lunghi tempi di attesa per gli utenti);

- ritenuto che le suesposte modifiche debbano trovare applicazione dal 1 gennaio 2023, anche considerando che il CSM, con delibera P 14446/2022 in data 1 agosto 2022, avente ad oggetto le Direttive in ordine alla efficacia delle tabelle degli Uffici giudicanti e dei progetti organizzativi degli Uffici requirenti conseguenti all'entrata in vigore della L. n. 71 del 17 giugno 2022 (contenente Delega al governo per la riforma dell'Ordinamento giudiziario), ha prorogato la durata dei

progetti tabellari degli Uffici Giudiziari del triennio 2020/2022 sino al 31 dicembre 2023;

- vista la Circolare del C.S.M. sulla formazione delle tabelle degli Uffici giudiziari per il triennio 2020-2022 (delibera del 23 luglio 2020, P 10502/2020);

ADOPTA

in via di urgenza le seguenti modifiche alle vigenti tabelle di organizzazione della Sezione Lavoro e Previdenza della Corte di appello di Ancona per il triennio 2020-2022, con decorrenza dal 1 gennaio 2023:

1) *Le udienze della Sezione Lavoro e Previdenza si terranno ogni giovedì, alle ore 10,00, con la seguente distribuzione per materia:*

A) primo giovedì: controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria;

B) secondo giovedì: controversie in materia di lavoro privato;

C) terzo giovedì:

- mesi dispari: controversie in materia di locazioni e Sezione agraria;

- mesi pari: controversie regolate dal comma 60 dell'art.1 della Legge n. 92/2012 (c.d. Rito Fornero) e giudizi di rinvio dalla Cassazione;

D) quarto giovedì: controversie in materia di pubblico impiego;

2) *In ciascuna udienza, limitamente ai processi da trattarsi con modalità tradizionali "in presenza", saranno previste tre fasce orarie:*

- ore 10,00: trattazione delle istanze di inibitoria e/o cautelari;

- ore 10,30 e ss.: udienze di discussione degli appelli;

- ore 12,00 e ss.: controversie regolate dal comma 60 dell'art. 1 della Legge n. 92/2012 (c.d. Rito Fornero), cause della Sezione Agraria e processi in cui debbano svolgersi attività istruttorie.

DISPONE

che il presente provvedimento sia trasmesso:

- al Consiglio Giudiziario per il parere di competenza e, all'esito, al Consiglio Superiore della Magistratura;

- al Presidente di Sezione e ai Consiglieri, che potranno presentare osservazioni entro sette giorni dalla ricezione;

- al Procuratore Generale in sede;

- al Dirigente ed al Direttore Amministrativo delle Sezioni Civili/Lavoro;

- ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto, per opportuna conoscenza.

Ancona, 5 dicembre 2022

Il Presidente della Corte

Luigi CATELLI




Corte d'Appello di Ancona

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Ill.mo Signor Presidente della Corte di Appello

SEDE

Oggetto: proposta di variazione tabellare urgente per la Sezione Lavoro.-

1) CONTROVERSIE DI LAVORO DA TRATTARSI CON IL RITO FORNERO.-

Come è noto, l'attuale tabella di organizzazione della Corte di Appello di Ancona per il triennio 2020-2022 prevede che le udienze della Sezione Lavoro si tengano ordinariamente il giovedì di ogni settimana alle ore 9,30, con la previsione aggiuntiva che le controversie regolate dal comma 60 dell'art.1 della Legge n. 92/2012 (c.d. Rito Fornero) vengano trattate il primo o il terzo martedì (secondo il flusso degli affari) alle ore 11,00.

Ciò, evidentemente, in considerazione di quanto prevede il comma 65 dell'art.1 cit., secondo cui alla trattazione delle controversie regolate dal c.d. Rito Fornero "*devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze*".

Pur se la lettera della legge sembra imporre al giudice di tenere delle udienze aggiuntive e dedicate esclusivamente ai licenziamenti rispetto a quelle già fissate per la trattazione delle cause ordinarie, deve ritenersi preferibile, a parere dello scrivente, la diversa soluzione fornita nel parere del CSM (*Delibera consiliare del 17 maggio 2012*), secondo cui la riserva obbligatoria di particolari giorni di udienza per la trattazione delle controversie in oggetto può parimenti assolvere alla finalità perseguita dal legislatore, se interpretata nel senso che debba essere assicurata una priorità di trattazione alle cause di licenziamento con tutela reintegratoria *ex art.18* Legge n.300/1970; cosa che può ritenersi rispettata prevedendo in anticipo che in alcune udienze siano lasciati spazi adeguati per la trattazione delle cause di licenziamento.

Va inoltre tenuto presente che l'art.15 del D.Lgs. n°23/2015 (c.d. *Jobs Act*) ha stabilito che ai «*contratti a tutele crescenti*» introdotti dal predetto testo normativo, per i lavoratori assunti dalla data della sua entrata in vigore (07.03.2015), non si applichino le disposizioni dei commi da 48 a

68 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, determinando così la progressiva abrogazione del c.d. Rito Fornero. Il che ha determinato una diminuzione delle sopravvenienze in tale tipologia di affari, con una tendenza che andrà progressivamente accentuandosi.

Tali considerazioni rendono non più razionale la previsione di una apposita udienza aggiuntiva per la trattazione delle controversie regolate dal comma 60 dell'art.1 della Legge n. 92/2012, ben potendo tali controversie essere trattate, con corsia preferenziale, nelle ordinarie udienze del giovedì, nel rispetto delle esigenze di celerità proprie della materia dei licenziamenti. A tal fine, si prevede una specifica udienza (il terzo giovedì del mese, a mesi alterni) e, qualora ciò non dovesse rivelarsi sufficiente in relazione ai flussi in entrata (tenuto conto del fatto che l'udienza va comunque fissata entro sessanta giorni dal deposito del ricorso), una apposita fascia oraria negli altri giovedì, in tal modo ottemperandosi a quanto prevede il comma 65 dell'art.1 Legge n.92/2012.

Con le medesime cadenze potranno essere altresì trattati i giudizi di rinvio provenienti dalla Cassazione, concentrando così in un'area comune tutte le controversie presentanti esigenze di celerità per l'importanza della materia da trattare e per la necessaria rapidità della decisione.

2) CONTROVERSIE CIVILI IN MATERIA DI LOCAZIONE.-

Come è noto, con provvedimento di variazione tabellare in data 04.07.2022, è stata disposta l'assegnazione alla Sezione Lavoro, dal mese di settembre 2022, delle cause di nuova iscrizione in materia di locazione, nonché di quelle pendenti alla data del 30 giugno 2022. Tutte le cause di locazione provenienti dalla Sezione Civile sono state immediatamente assegnate ai magistrati della Sezione e collocate in ruolo in udienze dedicate nel primo semestre 2023.

Occorre tuttavia prevedere, a regime, una udienza dedicata a tale tipologia di affari, che si stima possa essere fissata ogni due mesi, in considerazione, da un lato, della non preoccupante pendenza e del contenuto numero di sopravvenienze e, dall'altro, delle esigenze di celerità sottese alla trattazione di tali controversie.

All'udienza civile in materia di locazione potranno essere trattate altresì le controversie agrarie, concentrando così in un'unica udienza tutte le controversie del contenzioso civile ordinario assegnate alla Sezione Lavoro.

3) UDIENZE

Al fine di contemperare l'esigenza di mantenere costante la produttività della Sezione con la maggiore speditezza cui deve essere informata la trattazione delle controversie in materia di locazioni (le cui questioni, se non seriali, sono quantomeno maggiormente omogenee), si ritiene di

dedicare alle stesse una udienza mensile, che può essere individuata nel terzo giovedì di ogni mese, fissando ad intervalli bimestrali l'udienza civile in materia di locazioni ed in materia agraria, alternandola con una udienza ordinaria in materia di lavoro (privato o pubblico, a seconda dell'andamento dei flussi).

4) FASCE ORARIE.

Tenuto conto del fatto che l'art.7, comma 1, del Decreto-Legge 23 Luglio 2021 n. 105 ha confermato "fino alla data del 31 dicembre 2021" l'operatività dell'art. 221 della legge 17 luglio 2020, n. 77 - di conversione del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e ss. mm. (c.d. processo a trattazione in modalità "cartolare"), è plausibile che dal 01.01.2023 si tornerà alla trattazione dei processi con modalità tradizionali "in presenza". E' quindi opportuno prevedere tre fasce orarie, dando precedenza alle istanze di inibitoria e/o cautelari (solitamente definibili in modo più spedito) e fissando in una fascia intermedia le udienze di discussione nel merito degli appelli. La terza fascia oraria riguarderà invece gli eventuali procedimenti da trattare con il Rito Fornero (qualora l'udienza del terzo giovedì del mese si riveli insufficiente), i processi di competenza della Sezione Agraria (in cui il Collegio è a composizione integrata) ed i procedimenti in cui debbano svolgersi attività istruttorie (che determinano lunghi tempi di attesa per gli utenti).

Per le ragioni esposte, vista la Delibera del C.S.M. del 23 luglio 2020, si propone la seguente parziale variazione delle vigenti tabelle di organizzazione della Sezione Lavoro della Corte di appello di Ancona per il triennio 2020-2022:

"Le udienze della Sezione Lavoro si terranno ogni giovedì alle ore 10,00, con la seguente (tendenziale) distribuzione per materia:

- a) primo giovedì:** controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie;
- b) secondo giovedì:** controversie in materia di lavoro privato;
- c) terzo giovedì:**
 - mesi dispari: controversie in materia di locazioni e sezione agraria;
 - mesi pari: controversie regolate dal comma 60 dell'art.1 della Legge n.92/2012 e giudizi di rinvio dalla Cassazione;
- d) quarto giovedì:** controversie in materia di pubblico impiego.

In ciascuna udienza, limitatamente ai processi da trattarsi con modalità tradizionali "in presenza", saranno previste tre fasce orarie:

- *ore 10,00: trattazione delle istanze di inibitoria e/o cautelari;*
- *ore 10,30 e ss.: udienze di discussione degli appelli;*
- *ore 12,00 e ss.: controversie regolate dal comma 60 dell'art.1 della Legge n. 92/2012 (c.d. Rito Fornero), cause della Sezione Agraria e processi in cui debbano svolgersi attività istruttorie.*

Resta fermo che potranno essere fissate udienze straordinarie, ove necessario, per la definizione di cause di particolare complessità.

Le altre previsioni tabellari vigenti riguardanti la Sezione Lavoro (criteri di ripartizione degli affari, criteri di sostituzione, etc.) restano invariate e troveranno applicazione anche con riguardo alle cause in materia di locazione".

La presente variazione tabellare determina una mera redistribuzione organizzativa del carico di lavoro complessivo e non comporta alcuna variazione degli obiettivi di rendimento della Sezione, come stabiliti nel Programma di Gestione ex art.37 D.L. n.98/2011.

Si dà atto che la presente proposta è stata discussa ed approvata dai componenti della Sezione.

Con osservanza

Ancona, 19 settembre 2022.

Il Presidente della Sezione

Dr. Luigi Santini